



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

FRANCESCO A. GENOVESE	Presidente
CLOTILDE PARISE	Consigliere - Rel.
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
LAURA SCALIA	Consigliere
EDUARDO CAMPESE	Consigliere

Oggetto

Giurisdizione
Filiazione
Domanda di mantenimento

Ud. 26/01/2022 CC
Cron.
R.G.N. 9567/2021

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9567/2021 proposto da:

_____ elettivamente domiciliato in Roma,
presso lo studio dell'avvocato _____ che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati _____
_____ giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -

contro
_____ domiciliata in Roma, _____ presso
la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall'avvocato _____, giusta procura in calce al
controricorso;

e contro

Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma;



- intimata -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, del 06/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/01/2022 dal cons. CLOTILDE PARISE.

RILEVATO CHE

1. Con decreto n. 2703/2020 pubblicato il 6-10-2020, la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma del decreto reso dal Tribunale di Roma, ha dichiarato sussistere la giurisdizione di detta Autorità giudiziaria italiana sulle sole domande avanzate da [REDACTED] in ordine alla determinazione dell'assegno mensile dovuto da [REDACTED] per il mantenimento del figlio [REDACTED] nato il [REDACTED] alla ripartizione fra essi genitori del costo delle spese straordinarie ed alla relativa regolamentazione, alla messa a disposizione del figlio di un alloggio quando in Roma con la madre. In relazione a dette domande, a mente del disposto dell'art 353 c.p.c, la Corte d'appello ha rimandato le parti innanzi al Tribunale di Roma con termine di tre mesi per la riassunzione della causa, confermando, per il resto, la pronuncia con la quale il Tribunale ha dichiarato non sussistere la propria giurisdizione sulle altre istanze formulate dalla ricorrente, nonché dichiarando integralmente compensate fra le parti le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
2. Avverso il suddetto decreto, [REDACTED] propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e illustrato con memoria, nei confronti del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, che è rimasto intimato, e di [REDACTED], che resiste con controricorso, illustrato con memoria.
3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..



CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e norme di diritto in particolare degli artt. 36 bis, 37 e 42 della Legge n. 218/95, nonché dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 1996 e la violazione del foro del minore e del c.d. "*principio di prossimità*" e adduce che la Corte di merito, scindendo la domanda di affidamento da quella di mantenimento del minore e ritenendo quest'ultima non rientrante nell'ambito applicativo della Convenzione dell'Aja del 1996 ai sensi dell'art.4 di detta Convenzione, era incorsa in numerose violazioni di legge. In particolare il ricorrente deduce che: a) le norme citate nella sentenza impugnata riguardano solo il criterio di scelta della disciplina sostanziale (art.36 bis l.n.218/1995) e la giurisdizione limitatamente a questioni inerenti la filiazione o rapporti personali tra padre e figlio (art.37 stessa legge), mentre nella specie oggetto del contendere è la violazione della responsabilità genitoriale; b) erroneamente la Corte di merito ha ritenuto non applicabile l'art.42 della l.n.218/1995, che riguarda la giurisdizione e la legge applicabile in materia di protezione dei minori e che richiama la Convenzione dell'Aja, dovendosi applicare il fondamentale principio della residenza abituale del minore, nella specie in Mosca, o principio di prossimità, che prevale e deroga a tutti gli altri principi in relazione a ogni questione inerente la responsabilità genitoriale, come chiarito da numerose pronunce di questa Corte che richiama e da ultimo dalla sentenza delle Sezioni Unite n.23100/2019, pronunciata in una fattispecie che assume essere simile a quella oggetto del presente giudizio; c) il principio di prossimità riguarda la responsabilità genitoriale nella sua globalità, e quindi anche l'obbligo di mantenimento, mentre non esiste alcuna norma di carattere generale che consenta di derogare al foro del minore allorché la domanda di



mantenimento sia proposta separatamente da quella di affidamento, avendo, peraltro, la madre chiesto all'autorità giudiziaria della Federazione Russa di pronunciarsi anche sugli obblighi di mantenimento, salvo, di seguito, rinunciare a quella domanda in corso di causa; d) l'art.1, ult. comma, della Convenzione dell'Aja del 1996 espressamente definisce la responsabilità genitoriale comprendendovi tutti i diritti, i poteri e gli obblighi dei genitori nei confronti della persona e dei beni dei minori e, come statuito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. SU n.24608/2019 e SU n. 30657/2018), la domanda relativa al mantenimento del figlio ha natura accessoria rispetto a quella sulla responsabilità genitoriale, non potendosi operare alcuna scissione della domanda, come erroneamente effettuato dalla Corte d'appello; e) tali principi erano stati ribaditi anche in relazione ai regolamenti attuativi della Convenzione dell'Aja di cui all'art.45 della l.n.218/1995.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 45 della Legge n. 218/95, che richiama, quanto alle obbligazioni alimentari nella famiglia, la legge designata dal regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 e l'art. 3 lett.d) prevede che l'autorità giurisdizionale competente, in via esclusiva, a conoscere della domanda relativa a un obbligazione alimentare è quella competente a conoscere dell'azione sulla responsabilità genitoriale, qualora risulti ad essa accessoria, viste le richieste proposte dalla madre al giudice italiano.

3. Con il terzo motivo, lamenta la violazione degli artt.38 disp. att. c.c., 709 ter c.p.c. e 15 Reg. CE n. 2201/2003 sulla competenza a decidere dell'affidamento e mantenimento del minore di coppie non unite da vincolo matrimoniale. Deduce che le norme citate radicano il foro del minore per ogni provvedimento che lo riguarda, ivi compreso



quello relativo all'assegno di mantenimento in suo favore, nel luogo di residenza abituale del minore stesso, o comunque nel luogo in cui ha il domicilio il soggetto della cui situazione giuridica si discute, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama, ribadendo che il figlio, pur se nato a Roma e avente la doppia nazionalità (italiana e russa), ha la residenza anagrafica in Russia, dove ha sempre vissuto da quando aveva tre mesi di età.

RITENUTO CHE

1. In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, la quale assume difettare del carattere di definitività il provvedimento impugnato. Secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte (*Sez. U., 25774/2015*), la sentenza con cui il giudice d'appello riforma o annulla la decisione di primo grado, rimettendo la causa al giudice *a quo* ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall'art. 360, comma 3, c.p.c., di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate (conf. tra le tante *Cass.10015/2021* e *Cass. 133/2017*).

2. Tanto precisato, si pone, nella specie, la questione di giurisdizione in ordine alle domande aventi ad oggetto: il mantenimento del figlio minore, che ha doppia cittadinanza (italiana e russa) e risiede abitualmente in Russia; la ripartizione tra i genitori del costo delle spese straordinarie; la disponibilità di un appartamento a Roma per il soggiorno in Italia del minore, accompagnato dalla madre.



